

ORIGINALE

COMUNE DI ADRO
PROVINCIA DI BRESCIA
C.AP. 25030 – Cod. Fisc. 82000850170

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 24

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE FABBISOGNO DI PERSONALE 2023-2025 (ART. 6 D.LGS. 165/2001) - PIANO OCCUPAZIONALE 2023.

L'anno duemilaventitre addì 6 del mese di Marzo alle ore 17,50 convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle adunanze nelle persone dei signori:

01. ROSA PAOLO	SINDACO	PRESENTE
02. LANCINI DANILO OSCAR	VICE SINDACO	ASSENTE
03. GALLI PATRIZIA	ASSESSORE	ASSENTE
04. ANTONELLI LORENZO	ASSESSORE	PRESENTE
05. DELBARBA MOIRA	ASSESSORE	PRESENTE

Assiste il Vice Segretario Comunale DOTT. NICOLA MUSCARI TOMAJOLI

Il Signor Paolo Rosa, nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE FABBISOGNO DI PERSONALE 2023-2025 (ART. 6 D.LGS. 165/2001) - PIANO OCCUPAZIONALE 2023.

LA GIUNTA COMUNALE

PRESO ATTO che:

1. l'art. 39 della L. n. 449/1997 ha stabilito che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;
2. a norma dell'art. 91 TUEL gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;
3. a norma dell'art. 1, comma 102, L. n. 311/2004, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;
4. ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001, gli organi di revisione contabile degli Enti Locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della legge n. 449/1997 e s.m.i.;
5. secondo l'art. 3, comma 10 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il rispetto degli adempimenti e prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale deve essere certificato dai Revisori dei Conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del Bilancio annuale dell'ente;

RICHIAMATO altresì l'art. 6 del D. Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017, il quale disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;

VISTO l'art. 22, comma 1, del D. Lgs. n. 75/2017, il quale prevede che le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotte dall'art. 4, del D. Lgs. n. 75/2017, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e che, in sede di prima applicazione, il divieto di

cui all'art. 6, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i si applica a decorrere dal 30/03/2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle stesse;

CONSIDERATO che con il Decreto 8/05/2018 il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le predette "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche", pubblicate sulla G.U. del 27.07.2018 n. 173;

RILEVATO che la dotazione organica dell'Ente, intesa come spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui all'art. 1, commi 557 e seguenti, della L. n. 296/2006 e s.m.i, è pari a € 950.585,10;

VISTO l'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della L. n. 183/2011, il quale ha introdotto l'obbligo dall'1/1/2012 di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;

RITENUTO necessario, pertanto, prima di definire la programmazione del fabbisogno di personale procedere alla ricognizione del personale in esubero;

CONSIDERATA la consistenza di personale presente nell'organizzazione dell'Ente, anche in relazione agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, e rilevato che, in tale ambito, non emergono situazioni di personale in esubero ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

RICHIAMATO l'art. 33 c. 2 del DL 34/2019 che ha previsto che i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali di fabbisogni di personale e nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente non superiore ai valori soglia individuati da un successivo decreto attuativo;

VISTO il DM 17 marzo 2020 che ha definito i valori soglia distinti per fascia demografica nonché le percentuali massime di incremento della spesa annua;

RICHIAMATA la circolare esplicativa del citato decreto, a firma congiunta del Ministro della Pubblica Amministrazione, del Ministro dell'Interno e del Ministro dell'Economia e Finanze, pubblicata sulla G.U. n. 226 dell'11.09.2020;

CONSIDERATO che la nuova logica sottesa alle procedure di reclutamento ed assunzione di personale è basata sul superamento del concetto di turn over e sull'introduzione della verifica di sostenibilità della spesa di personale rispetto alle entrate correnti;

PRESO ATTO che, secondo quanto previsto dal decreto e dalla circolare sopra richiamati:

- ai fini della determinazione del valore soglia occorre calcolare l'incidenza percentuale della spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto

- approvato rispetto alla media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione;
- in base alla fascia demografica di appartenenza, sono individuati due valori percentuali e che pertanto ogni ente può collocarsi:
 - al di sotto del valore più basso, classificandosi come ente virtuoso;
 - tra le due fasce, classificandosi ente con moderata incidenza della spesa dipersonale;
 - sopra al valore soglia più alto, classificandosi ente con elevata incidenza dell'aspesa di personale;
 - in base ai valori di fascia registrati, si applicano diverse regole e limiti assunzionali;

VISTO che il citato decreto della Funzione Pubblica è stato emanato in data 17.3.2020 (pubblicato sulla G.U. il 27/4/2020) e riporta per il comune di Adro (7125 abitanti – dato Istat) i seguenti valori soglia: 26,90% come valore sotto soglia nel rapporto di spesa del personale così come definito e 30,90% come valore sopra soglia;

VERIFICATI i valori di entrata e di spesa rilevanti ai fini della determinazione della soglia percentuale, così come identificati nella citata circolare ministeriale;

RICHIAMATA la deliberazione della Corte dei conti n. 125/2020/PAR che prevede la possibilità di includere nel calcolo di cui sopra anche i rimborsi ricevuti e trasferiti ad altri enti per spese di personale, nel rispetto del principio generale del bilancio n. 18 di cui al decreto legislativo 118 del 2011 (prevalenza della sostanza sulla forma),

PRESO ATTO che, a seguito dell'approvazione del rendiconto di gestione 2021, sono stati ricalcolati i valori soglia per il Comune di Adro riferiti al triennio 2018-2021;

VISTA la tabella allegata al presente atto, dalla quale si evince che il Comune di Adro si trova al di sotto del primo valore soglia e che pertanto è possibile incrementare la spesa di personale registrata nel 2021 per assunzioni a tempo indeterminato fino al raggiungimento del 26,90%, e quindi per un importo massimo di € 1.184.193,82;

TENUTO CONTO, inoltre, che in sede di prima applicazione e sino al 2024:

- gli enti la cui spesa si colloca al di sotto del valore soglia possono incrementare per assunzioni a tempo indeterminato la spesa di personale registrata nel 2018 in misura non superiore al valore percentuale indicato nella tabella 2 dell'art. 5 del D.M. suddetto;
- è possibile utilizzare le facoltà assunzionali residue dei 5 anni antecedenti al 2020 in deroga agli incrementi percentuali individuati dalla tabella 2, fermo restando il limite derivante dalla classe demografica di cui alla tabella 1 dell'art. 4, i piani triennali dei fabbisogni e il rispetto dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione;
- la maggior spesa per le assunzioni a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli art. 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1 commi 557 quater e 562 della L. 296/2006;

RILEVATO che il PTFP si sviluppa, su base triennale, e deve essere adottato annualmente e che ogni anno può essere modificato in relazione a diverse esigenze emerse nel frattempo in ambito organizzativo o normativo;

DATO espressamente atto che a seguito dell'approvazione del rendiconto di gestione 2022 e con riferimento a tutte le assunzioni successive occorrerà ricalcolare la percentuale di incidenza della spesa di personale, riverificare in quale fascia si colloca il Comune ed applicare le specifiche regole e limiti assunzionali;

DATO ATTO che la programmazione triennale del fabbisogno del personale deve comprendere anche l'applicazione dell'istituto della Progressione verticale conseguente all'approvazione del regolamento delle progressioni verticali approvato con delibera di Giunta n. 108 del 25/11/2021;

RICORDATO CHE secondo il parere ARAN n. CFC52a/2021 "ai sensi dell'art. 22, comma 15 del D.Lgs. n. 75/2017, la locuzione "progressione tra le aree", sebbene improntata a principi selettivi, non comporta alcuna novazione del rapporto di lavoro in quanto non si tratta di un concorso pubblico. Il lavoratore interessato, dunque, continuerà il proprio preesistente rapporto di lavoro con la medesima amministrazione ma, con un inquadramento diverso –e superiore– rispetto al precedente. Da ciò ne consegue, evidentemente, che allo stesso dovrà riconoscersi la trasposizione, nonché il godimento, di tutti quegli istituti che hanno avuto maturazione prima della progressione e non siano stati fruiti."

RITENUTO di prevedere anche eventuali assunzioni per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici, queste ultime nel rispetto della normativa vigente in tema di lavoro flessibile (in primis, dell'art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010, nonché dell'art. 36 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i) e di contenimento della spesa del personale;

CONSIDERATO che l'art. 11, comma 4bis del D.L. N. 90/2014 stabilisce che, agli enti che hanno rispettato le disposizioni di cui all'art. 1 comma 557 e 562 della L. 296/06, non si applicano le limitazioni in materia di lavoro flessibile di cui all'articolo 9, comma 28, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ferma restando la vigenza del limite massimo di spesa sostenuto per le medesime finalità nell'anno 2009, ai sensi dell'ottavo periodo del medesimo comma 28 (come sostenuto dalla Sezione Autonomie della Corte dei Conti nella delibera n. 2/2015). Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009;

VISTO l'art. 1, comma 801 della L. 178/2020, il quale prevede che: "Per le finalità di cui al comma 797, a valere sulle risorse di cui al comma 799 e nel limite delle stesse nonché dei vincoli assunzionali di cui all'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.58, i comuni possono effettuare assunzioni di assistenti sociali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, fermo restando il rispetto degli

obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche ai sensi dell'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126”;

RILEVATO che, a decorrere dall'anno 2021, le spese di personale riferite alle assunzioni etero-finanziate, ivi incluse quelle di assistenti sociali, effettuate con i contributi assegnati di cui all'art. 1, comma 797 e ss. della L. 178/2020 non rilevano ai fini della determinazione degli spazi assunzionali di cui all'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (delibera Corte dei conti Lombardia n. 65/2021);

VISTA la delibera Corte dei conti Lombardia n. 85/2021 che fornisce i seguenti chiarimenti:

- le percentuali individuate dalla Tabella 2 dell'art. 5 del D.M. 17 marzo 2020 rappresentano valori incrementali della spesa per il personale, come tali comprensivi dei valori percentuali individuati per le annualità precedenti,
- la sostituzione del personale cessato dal servizio in corso d'anno costituisce assunzione di personale ai sensi dell'art. 33, co. 2, del D.L. 34/2019;

VISTO che nel rispetto dei vigenti vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato, nonché delle norme in materia di finanza pubblica e di spesa di personale, nel triennio 2023/2025 sono comunque consentite eventuali sostituzioni di personale cessato, anche nel corso del medesimo anno;

RITENUTO di prevedere la copertura dei seguenti posti nel triennio 2023/2025:

Anno 2023

a tempo indeterminato:

- di n. 1 posto di Istruttore di vigilanza Agenti di P.L. - Cat. C - presso il Settore Polizia Locale - con contratto a tempo pieno;
- di n. 1 posto di Istruttore tecnico geometra - Cat. C - presso il Settore Tecnico - con contratto a tempo pieno;
- estensione a tempo pieno di n. 1 posto di Istruttore Amministrativo - Cat. C - presso il Settore Tecnico - attualmente assunto con contratto part-time a 18 ore;
- estensione a tempo pieno di n. 1 posto di Collaboratore amministrativo (messo comunale) - Cat. B3 - presso il Settore Servizi Generali - attualmente assunto con contratto a part-time a 18 ore;

RICORDATO CHE per la copertura dei posti in oggetto, l'amministrazione si riserva di applicare l'istituto della progressione verticale, o altre modalità previste dalla normativa vigente in materia.

CONSIDERATO che per gli anni 2024-2025 non sono previste nuove assunzioni, l'amministrazione si riserva di coprire i posti previsti per il 2023 non coperti per vari motivi oltre ad eventuali posizioni in base al turn-over, eventuali cessazioni, mobilità o altre fattispecie previste dalla legge con apposito atto di ricognizione;

VERIFICATO il rispetto dei vigenti presupposti normativi, introdotti dalla Legge di bilancio 2019 (art. 1, commi da 819 a 830 della L. 145/2018) necessari per poter procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale e che, in particolare, l'Ente:

- ha adempiuto alle previsioni in materia di organizzazione degli uffici e fabbisogno di personale di cui all'art. 6 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017;
- rispetta il vincolo del contenimento della spesa di personale, rispetto alla media del triennio 2011-2013 (art. 1, commi 557 e seguenti, L. 296/2006);
- ha raggiunto per l'anno 2021 l'obiettivo di finanza pubblica, conseguendo un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, ai sensi art. 1 comma 821 L. 145/2018;
- risulta adempiente agli obblighi di trasmissione alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche BDAP;
- ha approvato con propria deliberazione n. 83 del 04.08.2022 il Piano triennale di azioni positive in tema di pari opportunità 2022/2024 (art. 48, comma 1, D.Lgs. n. 198/2006);
- con deliberazione di G.C. n. 21 del 24.02.2022 ha approvato il Peg e Piano della Performance 2022-2024;
- con determina n. 53 del 01.03.2023 sta procedendo con l'assolvimento ex art. 4 Legge 68/99 e Art. 3.2 e 3.3 DPR/2000;

CONSIDERATO altresì che questo Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall'ultimo Conto Consuntivo approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario;

nuovo strumento di programmazione denominato Piano Integrato di Attività e Organizzazione (Piao);

- lo schema di PIAO è stato approvato con D.M. n. 132 del 30.06.2022 prevedendo uno schema semplificato per gli enti con un numero di dipendenti inferiori a 50;

- il DPR 81/2022 ha evidenziato gli adempimenti che confluiscono nel Piao tra cui il piano dei fabbisogni del personale;

RILEVATO che, per gli enti con meno di 50 dipendenti tenuti alla redazione del PIAO "semplificato" l'art. 6 comma 3 del D.M. n. 132 del 30.6.2022 prevede che, tali enti siano tenuti alla predisposizione del PIAO, limitatamente all'articolo 4 comma 1:

- lettera a) ossia alla struttura organizzativa;
- lettera b) ossia all'Organizzazione e lavoro agile;
- lettera c) n. 2) ossia con riferimento al piano triennale dei fabbisogni alla programmazione delle cessazioni dal servizio, effettuata sulla base della disciplina vigente, e la stima dell'evoluzione dei fabbisogni di personale in

relazione alle scelte in materia di reclutamento, operate sulla base della digitalizzazione dei processi, delle esternalizzazioni o internalizzazioni o dismissioni di servizi, attività o funzioni;

RITENUTO, pertanto, che il Comune di Adro, essendo un ente con un numero di dipendenti inferiore a 50, debba continuare ad approvare il piano triennale dei fabbisogni di personale ex art. 6 del D. Lgs. 165/2001 singolarmente e successivamente inserirlo nel DUP mentre nel PIAO sarà programmato quanto richiesto dal comma 1 lettera c) n. 2 dell'art. 4 del D.M. n. 132/2022;

RICHIAMATO il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

RICHIAMATO altresì i C.C.N.L. vigenti comparto Regioni-Autonomie Locali ed il C.C.N.L. funzioni locali;

PRESO ATTO che è stata fornita la dovuta informazione alle OO.SS. territoriali in merito al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001;

VISTO il parere del Revisore dei Conti reso ai sensi dell'art. 19, comma 8, della Legge 448/2001 allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale – all. B;

RICHIAMATO l'art. 31, comma 2, del vigente Statuto Comunale;

ACQUISITO gli allegati pareri favorevoli tecnico e contabile espressi, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n.267/200, dalla Responsabile di P.O del Settore Finanziario;

Con voti favorevoli unanimi, espressi dagli aventi diritto nei modi di legge,

DELIBERA

- 1) DI PRENDERE ATTO delle premesse al presente atto che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte per fare parte integrante del dispositivo;
- 2) DI PRENDERE ATTO che, in base alla tabella allegata — all. A, il comune di Adro si trova al di sotto del valore soglia indicato nella tabella 1 e che pertanto è possibile incrementare la spesa di personale registrata nel 2023 per assunzioni a tempo indeterminato fino al raggiungimento del 26,90%.
- 3) DI PRENDERE ATTO che a seguito della ricognizione delle eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, non emergono situazioni di personale in

esuberano.

- 4) DI RIDETERMINARE la dotazione organica per renderla conforme alla programmazione di personale, sopprimendo i posti vacanti per i quali non è prevista la spesa nel bilancio previsionale triennale in materia di reclutamento di personale ed istituendo i posti come segue:
 - di n. 1 posto di Istruttore di vigilanza Agenti di P.L.- Cat. C - presso il Settore Polizia Locale - con contratto a tempo pieno;
 - di n. 1 posto di Istruttore tecnico geometra - Cat. C - presso il Settore Tecnico - con contratto a tempo pieno;
 - estensione a tempo pieno di n. 1 posto di Istruttore Amministrativo - Cat. C - presso il Settore Tecnico - attualmente assunto con contratto part-time a 18 ore;
 - estensione a tempo pieno di n. 1 posto di Collaboratore amministrativo (messo comunale) - Cat. B3 - presso il Settore Servizi Generali - attualmente assunto con contratto part-time a 18 ore;
- 5) DI APPROVARE l'allegata consistenza dei dipendenti previsti in servizio nel 2023 che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e che comporta una spesa, comprensiva di oneri previdenziali, a pari a € 961.750,00 — all. A.
- 6) DI DARE ATTO del rispetto dei limiti della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente, ai sensi dell'art. 1, commi 557 e seguenti della L. 296/2006 e s.m.i, in tema di contenimento della spesa di personale (spesa potenziale massima), come si evince da apposito prospetto — all. A.
- 7) DI APPROVARE l'allegato organigramma, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, nel quale sono rappresentati i settori, la loro articolazione interna ed i relativi dipendenti (*numero, categoria, profilo professionale, ecc.*), compresa la previsione ed individuazione di eventuali posizioni organizzative, All. C;
- 8) DI DARE ATTO che le priorità sopra individuate potranno essere riviste nel caso in cui si dovessero verificare esigenze tali da determinare mutazioni del quadro di riferimento relativamente al triennio in considerazione, sempreché venga rispettato il limite collegato alla spesa di personale;
- 9) CONSIDERATO che essendo il Comune di Adro un ente con un numero di dipendenti inferiore a 50, debba continuare ad approvare il Piano triennale dei fabbisogni di personale ex art. 6 del D.lgs. 165/2001 singolarmente e successivamente inserirlo nel DUP, mentre nel PIAO sarà programmato quanto richiesto dal comma 1, lett. C), n. 2 dell'art. 4 del D.M. n. 132/2022;
- 10) DI TRASMETTERE copia del presente atto alle OO.SS. e alle RSU per la necessaria informazione.

- 11) DI DARE MANDATO all'ufficio competente per la pubblicazione del presente atto in "Amministrazione trasparente", nell'ambito degli "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato" di cui all'art. 16 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i;
- 12) DI TRASMETTERE il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "PIANO DEI FABBISOGNI" presente in SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D. Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018

Successivamente, ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge, stante l'urgenza di dare attuazione al presente provvedimento:


DELIBERA

- 10) DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

DOTT. NICOLA MUSCARI TOMAJOLI



IL SINDACO

PAOLO ROSA



Parere n. 21 alla delibera di Giunta Comunale

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE FABBISOGNO DI PERSONALE 2023-2025 (ART. 6 D.LGS. 165/2001) - PIANO OCCUPAZIONALE 2023.

PARERE AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.Leg.vo 18.08.2000, n.267, TESTO UNICO SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI.

PARERE TECNICO

Il Responsabile di P.O. del Settore Finanziario, dott.ssa Sara Mazzotti;

Vista la proposta di delibera ed esaminati gli atti sui quali la stessa si basa;

Visto il bilancio di previsione 2022/2024;

Esprime, per quanto di competenza, parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica;



Il Responsabile di P.O. del Settore Finanziario
Dott.ssa Mazzotti Sara

Adro, lì 06/03/2023

Sara Mazzotti

PARERE CONTABILE

Il Responsabile di P.O. del Settore Finanziario, dott.ssa Sara Mazzotti;

Vista la proposta di delibera ed esaminati gli atti sui quali la stessa si basa;

Visto il bilancio di previsione 2022/2024;

Visto l'art. 153, comma 5 del D.Leg.vo 18.08.2000 n.267;

Visto il regolamento di contabilità;

Esprime parere FAVOREVOLE, in merito alla regolarità contabile, per quanto di competenza;



Il Responsabile di P.O. del Settore Finanziario
Dott.ssa Mazzotti Sara

Adro, lì 06/03/2023

Sara Mazzotti

Allegato alla delibera Giunta Comunale n° 24 del 06/03/2023

Il Responsabile di P.O. del Settore Finanziario
Dott.ssa Sara Mazzotti

Sara Mazzotti



IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Nicola Muscarelli Tomajoli

Nicola Muscarelli Tomajoli

1) Individuazione dei valori soglia - art. 4, comma 1 e art. 6; tabelle 1 e 3

COMUNE DI	ADRO
POPOLAZIONE	7207
FASCIA	E
VALORE SOGLIA PIU' BASSO	26,90%
VALORE SOGLIA PIU' ALTO	30,90%

Allegato alla delibera Giunta Comunale N° 24 del 06/03/2023

Il Responsabile di P.O. del Settore Finanziario
Dott. ss. *do p. bonni*



CAPO UFFICIO SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Nicola Muscarel Tomajoli

Fascia	Popolazione	Tabella 1 (Valore soglia più basso)	Tabella 3 (Valore soglia più alto)
a	0-999	29,50%	33,50%
b	1000-1999	28,60%	32,60%
c	2000-2999	27,60%	31,60%
d	3000-4999	27,20%	31,20%
e	5000-9999	26,90%	30,90%
f	10000-59999	27,00%	31,00%
g	60000-249999	27,60%	31,60%
h	250000-14999999	28,80%	32,80%
i	1500000>	25,30%	29,30%

2) Calcolo rapporto Spesa di personale su entrate correnti - art. 2

	IMPORTI	DEFINIZIONI
SPESA DI PERSONALE RENDICONTO ANNO 2021	723.029,20	definizione art. 2, comma 1, lett. a)
ENTRATE RENDICONTO ANNO 2019	4.422.347,85	definizione art. 2, comma 1, lett. b)
ENTRATE RENDICONTO ANNO 2020	4.489.446,82	
ENTRATE RENDICONTO ANNO 2021	4.594.827,85	
FCDE PREVISIONE ASSESTATA ANNO 2022	100.000,00	
RAPPORTO SPESA PERSONALE / ENTRATE CORRENTI	0,164242417	

3) Raffronto % Ente con valori soglia tabelle 1 e 3

(esempio di calcolo partendo dai dati consuntivo 2020)

Caso A: Comune con % al di sotto del valore soglia più basso

	IMPORTI	RIFERIMENTO D.P.C.M.
SPESA DI PERSONALE ANNO 2021	723.029,20	Art. 4, comma 2
SPESA MASSIMA DI PERSONALE	1.184.193,82	
INCREMENTO MASSIMO	461.164,62	

Incremento annuo della spesa di personale fino al 2024:

Fascia	Popolazione	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
a	0-999	23,00%	29,00%	33,00%	34,00%	35,00%
b	1000-1999	23,00%	29,00%	33,00%	34,00%	35,00%
c	2000-2999	20,00%	25,00%	28,00%	29,00%	30,00%
d	3000-4999	19,00%	24,00%	26,00%	27,00%	29,00%
e	5000-9999	17,00%	21,00%	24,00%	25,00%	26,00%
f	10000-59999	9,00%	16,00%	19,00%	21,00%	22,00%
g	60000-249999	7,00%	12,00%	14,00%	15,00%	16,00%
h	250000-14999999	3,00%	6,00%	8,00%	9,00%	10,00%
i	1500000>	1,50%	3,00%	4,00%	4,50%	5,00%

Anno 2023:

CALCOLO CAPACITA' ASSUNZIONALE	VALORI	RIFERIMENTO D.P.C.M.
SPESA DI PERSONALE ANNO 2018	898.272,15	Art. 5, comma 1
% DI INCREMENTO ANNO 2023	25,00%	
INCREMENTO ANNUO 2023 (CAPACITA' ASSUNZIONALE)	224.568,04	

SPESA MAX CONSENTITA
1.184.193,82

Controllo limite (*):

PROIEZIONE SPESA DI PERSONALE ANNO 2023 (spesa personale in servizio al 2022 + spesa nuove assunzioni a tempo indeterminato anno 2023, compreso incremento trattamento economico accessorio)	961.750,00
INCREMENTO ANNUO (2023-2018)	63.477,85
SPESA MASSIMA DI PERSONALE	1.184.193,82
DIFFERENZA	- 222.443,82

DEVE ESSERE INFERIORE ALLA "CAPACITA' ASSUNZIONALE" ANNO 2023

DEVE ESSERE < O = A 0

(*) La spesa di personale dell'anno, comprensiva della capacità assunzionale, non può superare l'incremento annuo consentito e la spesa massima art. 4, comma 1

Anno 2024:

CALCOLO CAPACITA' ASSUNZIONALE	VALORI	RIFERIMENTO D.P.C.M.
SPESA DI PERSONALE ANNO 2018	894.272,15	Art. 5, comma 1
% DI INCREMENTO ANNO 2024	26,00%	
INCREMENTO ANNUO 2024 (CAPACITA' ASSUNZIONALE)	232.510,76	

Controllo limite (*):

Anno 2025:

CALCOLO CAPACITA' ASSUNZIONALE	VALORI	RIFERIMENTO D.P.C.M.
SPESA DI PERSONALE ANNO 2018	894.272,15	Art. 5, comma 1
% DI INCREMENTO ANNO 2024	26,00%	
INCREMENTO ANNUO 2024 (CAPACITA' ASSUNZIONALE)	232.510,76	

Controllo limite (*):

Prot. 2562/2023 del 02/03/2023

COMUNE DI ADRO

PROVINCIA DI BRESCIA

VERBALE del 2
marzo 2023

Allegato alla delibera Giunta Comunale n. 24 del 06/03/2023

Il Responsabile di P.O. del Settore Finanze
Dott.ssa Sara Mazzotti

Sara Mazzotti



VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Nicola Muscarel Tomajoli

Oggetto: Parere dell'Organo di Revisione sul progetto di approvazione del Piano Triennale del Fabbisogno del Personale per il triennio 2023/2025.

Il sottoscritto Dr. Alessandro Brianza, Revisore dei Conti presso il Comune di Adro:

Premesso:

- Che l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001 che dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che tali eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;

Visti:

- I commi 557, 557-bis, 557-quater e 562 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che fissano i principi ed i vincoli in materia di contenimento di spesa del personale da parte dei comuni;
- L'art. 1, comma 557 quater della Legge n. n. 296/2006, che stabilisce che a decorrere dall'anno 2014, ai fini dell'applicazione del comma 557, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, gli enti assicurano il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione e di conseguenza triennio 2011/2013;
- l'art. 14-bis del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 ed in particolare il comma 3 secondo cui le previsioni di cui alla lettera a) del comma 1 del medesimo art. 14-bis si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto;
- l'art. 33 c. 2 del DL 34/2019 che ha previsto che i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali di fabbisogni di personale e nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente non superiore ai valori soglia individuati da un successivo decreto attuativo;
- il DM 17 marzo 2020 che ha definito i valori soglia distinti per fascia demografica nonché le percentuali massime di incremento della spesa annua;
- la circolare esplicativa del citato decreto, a firma congiunta del Ministro della Pubblica Amministrazione, del Ministro dell'Interno e del Ministro dell'Economia e Finanze, pubblicata sulla G.U. n. 226 dell'11.09.2020;

- la delibera n. 114 del 13/12/2021 e aggiornamenti successivi durante l'anno 2022 ad oggetto: "Approvazione del piano triennale del fabbisogno di personale 2022/2023/2024 alla luce del D.M. 17.03.2020" con la quale è stato approvato il piano triennale dei fabbisogni di personale 2022/2024;

Esaminata

- la proposta di delibera della Giunta Comunale avente ad oggetto "Approvazione del Piano Triennale del Fabbisogno del Personale del triennio 2023/2025 (art. 6 D.Lgs. 165/2001).";

Dato atto della normativa richiamata nel progetto di deliberazione citato e dell'attività di ricognizione effettuata circa l'avvenuto rispetto dei presupposti normativi;

Considerato:

che il Piano Triennale del Fabbisogno deve essere adottato annualmente e di anno in anno può essere modificato in relazione alle mutate esigenze di contesto normativo, organizzativo o funzionale;

che l'eventuale modifica in corso di anno è consentita solo a fronte di situazioni nuove e non prevedibili e deve essere in ogni caso adeguatamente motivata;

che ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, non emergono situazioni di personale in esubero;

Visti

il parere di regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile di P.O. del Settore Finanziario, ai sensi dell'art. 49 comma 2 e art 147 bis del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con Decreto legislativo n. 267/2000 e sue s.m.i., attestanti la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa posta in essere con il presente atto;

il parere di regolarità contabile rilasciato dal Responsabile di P.O. del Settore Finanziario, ai sensi dell'articolo 49 comma 1 e art 147 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con Decreto legislativo n. 267/2000 e sue s.m.i., attestante la regolarità e la correttezza contabile del presente atto;

VERIFICATO che le spese del personale calcolate per il triennio 2023-2025, tenuto conto della presente deliberazione e calcolate secondo il combinato disposto dell'art. 1, comma 557 e 557-quater della L. 296/2006, risultano contenute entro la spesa del triennio 2011-2013;

PRESO ATTO che la programmazione del fabbisogno di personale di cui al presente atto è compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell'ente e trova copertura finanziaria sugli stanziamenti del bilancio di previsione e del bilancio pluriennale;

Per tutto quanto sopra espresso, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs 267/2000

Il sottoscritto Revisore


Formula PARERE FAVOREVOLE

all'approvazione del Piano Triennale del Fabbisogno del Personale per il triennio 2023/2025 alla luce del D.M. 17.03.2020;

Raccomanda, inoltre, che, nel corso dell'attuazione del Piano Triennale Fabbisogno del Personale 2023-2025 e all'eventuale atto di assunzioni o mobilità, venga effettuata una costante opera di monitoraggio del rispetto dei limiti stabiliti in materia di spese del personale, con l'adozione, ove dovuti, dei correttivi eventualmente indotti da modifiche della normativa in materia e dai vincoli di bilancio.

Cantù, 2 marzo 2023

L'ORGANO DI REVISIONE
Dr. Alessandro Brianza



DOTAZIONE ORGANICA E NUOVE ASSUNZIONI ANNI 2023/2024/2025 ALLEGATO " C "

SETTORE SERVIZI GENERALI RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA INDIVIDUATO TRAMITE DECRETO DEL SINDACO					
SERVIZI	CAT D	CAT. C	CAT.B3 GIURIDICA	CAT.B1 GIURIDICA	CAT.A
DEMOGRAFICI/STATO CIVILE/LEVA/ELETTORATO - Ufficio Stato Civile Leva - Ufficio Demografici Elettorale	1 Istruttore Dir. (coperto)	1 Istruttore (coperto)	1 (Collaboratore Prof. Term	/	/
SERVIZI SOCIALI	1 Assistente Sociale (coperto)	/	/	/	/
AFFARI GENERALI/SE- GRETERIA - Ufficio Segreteria/Gestione giuridica personale - Ufficio Protocollo - Ufficio Cultura / P.I. / Gestione amministrativa cim. -Ufficio Messì		1 Istruttore (coperto)	1 Collaboratore Prof. Term/Messo (da estendere a 36h da 18h)		/
BIBLIOTECA	/	1 Istruttore (coperto)	/		/

Allegato alla delibera Giunta Comunale n. 26 del 26/03/2025

Il Responsabile di P.O. del Settore Finanziario
Dott.ssa Sara Mazzotti

Sara Mazzotti



IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Nicola Mascari Tomajoli

Nicola Mascari

**SETTORE FINANZIARIO
RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA INDIVIDUATO TRAMITE DECRETO DEL SINDACO**

SERVIZI	CAT. D	CAT. C	CAT. B3 GIURIDICA	CAT. B1 GIURIDICA	CAT. A
CONTABILI - Ufficio Ragioneria contabilità - Ufficio Economato acquedotto e pagamenti - Trattamento economico del personale – reversali - Ufficio CED	D1 Istruttore Dir. (coperto)	1 Istruttore (coperto)	1 Collaboratore Prof. Term. (coperto)	/	/
TRIBUTARI - Ufficio tributi - Ufficio accertamenti tributari	/	1 Istruttore (coperto) 1 Istruttore (coperto)	/	/	/

**SETTORE TECNICO
RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA INDIVIDUATO TRAMITE DECRETO DEL SINDACO**

SERVIZI	CAT D	CAT. C	CAT. B3 GIURIDICA	CAT. B1 GIURIDICA	CAT. A
LL.PP. - Ufficio LL.PP - Ufficio gare e appalti - Ufficio gestione patrimonio mobile/immobile - SUAP/Commercio		1 Istruttore 1 Istruttore (da estendere a 36 ore)	1 Collabor. Prof. Term. (ad esaurimento)	/	/
MANUTENZIONI - Ufficio Operatori ecologici - Ufficio Operatori turnulatori	/	1 Istruttore Amministr. Geometra (da coprire 2023 att. Progressione verticale)		1 Operaio turnulatore/ Stradino (cessato dal 01/02/2023)	1 operaio qualificato (cessato dal 01/02/2023)
URBANISTICA/EDILIZIA PRIVATA - Ufficio Urbanistica - Ufficio Edilizia Privata - Ufficio di Piano	1 Istruttore Dir. Tecnico (coperto) – Lex 68/99	/	1 Collabor. Prof. Term. (coperto)	/	/

SETTORE POLIZIA LOCALE
RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA INDIVIDUATO TRAMITE DECRETO DEL SINDACO

SERVIZI	CAT D	CAT. C	CAT.B3 GIURIDICA	CAT.B1 GIURIDICA	CAT.A
POLIZIA LOCALE - Ufficio Polizia Locale – Sicurezza - Ufficio Polizia Locale – Territorio e viabilità - Ufficio Polizia Locale Amministrativa – Autorizzazioni	1 Istruttore Dir. P.L. (coperto)	2 Agenti PL (coperti) 1 Agente PL (coperto dal 20/02/2023) 1 Agente PL (da coprire 2023)	/		/

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Adro, 07/03/2023

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on line, sul sito informatico di questo Comune, ai sensi dell'art. 32, comma 1, Legge 69/2009, per rimanervi 15 giorni consecutivi dal 07/03/2023 (Rep. 149)



IL MESSO COMUNALE
GALLERINI NAZZARENA

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Gallerini Nazarena', written over a horizontal line.

COMUNICAZIONE/ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo Pretorio comunale on line e pubblicata nel sito informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 07/03/2023
Essa è stata nella medesima data di inizio pubblicazione comunicata ai Capigruppo consiliari, per gli effetti previsti dall'art. 125, comma 1, D.L.vo 18.08.2000, n. 267
- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del T.U. n. 267/2000).
- è divenuta esecutiva il _____, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del T.U. n. 267/2000);

Dalla residenza Comunale, li _____

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 07.08.1990 n. 241 si avverte che contro il presente atto gli interessati possono presentare ricorso, entro 60 giorni dalla notifica, al TAR di Brescia nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti della Legge 06.12.1971, n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato.